



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro

VERBALE DI UDIENZA

n. 140/2016 R.G.

Oggi 18/01/2017, innanzi al dott. Sergio Cassia sono comparsi: l'avv. Gravallese per il ricorrente e l'avv. Vidale, in sostituzione De Marini, e l'avv. Premoli per il Comune.

L'avv. Gravallese si riporta alle contestazioni del convenuto in ordine all'allegata posizione dirigenziale e produce giurisprudenza. [REDACTED]

L'avv. Vidale produce giurisprudenza dei Corte dei Conte e chiede di produrre note. Il Giudice non ammette le note, in quanto non preventivamente ammesse.

I procuratori discutono la controversia.

Il Giudice, al termine della camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, [REDACTED] lettura del dispositivo e della motivazione.



Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 26 gennaio 2016, [REDACTED] conveniva avanti a questo Tribunale il Comune di [REDACTED] per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di € 3.074,96, a titolo di diritti di rogito,. Si costituiva in giudizio il Comune di [REDACTED], contestando la fondatezza della domanda. La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Motivi della decisione

La domanda è infondata e va, pertanto, respinta. Pacificamente, il ricorrente è iscritto nella fascia B dell'Albo dei Segretari comunali, è titolare della sede di segreteria comunale convenzionata dei Comuni di [REDACTED] e [REDACTED], in cui non è presente la figura dirigenziale, ed è titolare di incarico dirigenziale. I segretari comunali "sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C" (art. 31 CCNL), a seconda dell'idoneità a essere titolari di sedi di comuni di diversa popolazione, con attribuzione di un differente trattamento economico: i segretari di fascia B equiparati a quelli di fascia A (e quindi ai dirigenti) quanto a stipendio tabellare e indennità di posizione; i segretari di fascia C percepiscono stipendio e indennità di importo ridotto (artt. 37 ss. CCNL). L'indennità di posizione del segretario comunale non deve essere "inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ante in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del perso-



nale incaricato della più elevata posizione organizzativa" (c.d. principio del galleggiamento; art. 41 c. 5

L'art. 10 d.l. 90/2014 (convertito, con modificazioni, con l. 114/2014) ha abrogato (c. 1) l'art. 1. 312/1980 (che attribuiva ai segretati comunali, che rogavano predeterminati atti per conto dell'ente, una quota del provento), ha sostituito (c. 2) l'art. 30 c. 2 l. 734/1973 (a mente del quale, ora, "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia") e ha previsto (c. 2 bis) che "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 c. 2 l. 734/1973 ... per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla l. 604/1962, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

In merito a tali disposizioni e in particolare all'interpretazione dell'art. 10 c. 2 bis d.l. 90/2014 (risultando non univoco il significato da attribuire alla parola "comunque"), la Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 21/15), recependo quanto già affermato dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio (deliberazione n. 21/15), ha condivisibilmente osservato che:

a) "la *ratio* del nuovo assetto normativo appare essere quella di assicurare all'Ente locale maggiori entrate in relazione ai diritti di segreteria e al diritto di



rogito in particolare. Infatti, prima dell'intervento del d.l. 90/2014 operava la disposizione contenuta all'art. 30 l. 734/1973 che riconosceva agli Enti locali una percentuale del 90% delle entrate rivenienti da diritti di rogito, mentre il restante 10% doveva essere attribuito al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo da destinarsi a corsi di formazione e sussidi per i segretari comunali (cfr. art. 42 l. 604/1962). Operava altresì il disposto dell'art. 41 c. 4 l. 312/1980, che riconosceva ai segretari comunali il diritto a percepire una quota delle entrate rivenienti all'Ente locale a titolo di diritto di rogito pari al 75% (da conteggiarsi, appunto, non sul totale dell'entrata, ma sul 90% riservato agli Enti locali), fino alla concorrenza del terzo dello stipendio in godimento";

- b) "le due disposizioni non sono più vigenti. La prima è stata sostituita dall'integrale attribuzione dei diritti di segreteria all'Ente locale con abrogazione della quota da destinare al Ministero dell'Interno; la seconda dal venir meno di alcuna spettanza ai segretari comunali a titolo di diritto di rogito, a mezzo dell'abrogazione del già citato art. 41 c. 4 l. 312/1980", eccetto quanto previsto dall'art. 10 c. 2 bis d.l. 90/2014, sopra riportato;
- c) la disposizione va interpretata muovendo da quello che è il trattamento economico dei segretari comunali e tenendo quindi presente che, mentre "per i segretari di fascia A e B il trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti spetta in ogni caso, per quanto



- riguarda i segretari di fascia C - per ciò solo con trattamento economico inferiore - la presenza o meno di dirigenti nella struttura organizzativa del comune di cui sono titolari non è indifferente. Infatti, se sono presenti dirigenti si realizza a favore del segretario un'equiparazione economica al livello di questi. In loro mancanza si realizza comunque un'equiparazione economica alla posizione organizzativa più elevata”;
- d) pertanto, “la *ratio* della disposizione contrattuale deve ritrovarsi nel rilievo della posizione rivestita dal segretario, chiamato dall'art. 97 c. 4 TUEL a sovrintendere 'allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti' e a coordinarne l'attività. Detta posizione giustifica l'introduzione di una garanzia economica che quanto meno lo equipari ai dirigenti (o alle posizioni comunque apicali) cui sovrintende. In conclusione, i segretari che prestano servizio negli enti con dirigenza hanno la retribuzione di posizione 'legata' a quella dei dirigenti (anche se il 'galleggiamento' non opera sempre) e per ciò solo hanno normalmente una retribuzione di posizione più elevata dei colleghi che operano in enti privi di dirigenza”;
- e) tenendo conto di tale situazione, la deroga di cui all'art. 10 d.l. 90/2014 “trova giustificazione in presenza di segretari comunali che per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale. La logica è quella di contemperamento degli interessi, che a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti vede recessivo



quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo";

f) pertanto, "detta fascia e detta condizione economica sono quelle individuate dalla norma in esame, e riguardano i segretari comunali titolari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e per ciò solo non equiparati alla dirigenza, i quali non usufruiscano del 'galleggiamento', vuoi per mancanza di dirigenti nell'ente locale, vuoi per altre ragioni ammesse come visto dall'art. 41 c. 5 CCNL. Ne discende che il diritto di rogito continua a spettare solo a questi, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del 'galleggiamento' in ipotesi di titolarità di 'enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale'".

L'interpretazione richiamata garantisce un trattamento ragionevolmente differenziato tra le diverse fasce di segretario, né appaiono sussistenti gli altri profili di incostituzionalità sollevati, tenuto conto della finalità della legislazione d'urgenza tesa all'attribuzione di maggiori risorse agli Enti locali in un periodo di crisi economica, della natura di fonte principale in materia di pubblico impiego della legge statale (cfr. art. 2 c. 2 d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.lgs. 150/2009) e della natura di compenso solo eventuale dei diritti di segreteria.



Non sussiste, infine, alcun arricchimento ex art. 2041 c.c., atteso che i rapporti di corrispettività tra funzioni svolte e compensi riconosciute sono direttamente regolati dalla legge.

Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla novità della questione giuridica, per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) respinge la domanda; 2) compensa le spese di lite tra le parti.

Bergamo, 18 gennaio 2017

Il Giudice del Lavoro
Dott. Sergio Cassia

